



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 20

PROT. N. 0007225

OGGETTO:

TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS". SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL GIOVEDI' SITO IN VIA DON BOSCO/VIA ROSSELLI E DEL SABATO SITO IN PIAZZA MACARIO - PROROGA

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:

- il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale,

DATO atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”

RICHIAMATI i D.P.C.M. relativi alle misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 in data:

- del 04.03.2020
- del 08.03.2020
- del 09.03.2020
- del 11.03.2020
- del 01.04.2020
- del 10.04.2020

CONSIDERATO:

- che i D.P.C.M. indicati pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Pianezza e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei D.P.C.M citati, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 , recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nello specifico il punto 1, dell'art. 1 che obbliga il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro che nell'ambito dello svolgimento dei mercati non si riesce a garantire.

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, recante all'art. 1 *“misure urgenti per il contenimento del contagio”*, nonché la proroga al 3 maggio 2020 *“dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”*;

PRESO ATTO del D.P.G.R. n. 43 del 13 aprile 2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* e, precisamente, il punto 10 che cita: *“l'accesso alle attività commerciali sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona”* ed il punto 11 che cita: *“i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento”*.

VISTA la propria ordinanza sindacale n. 19 del 7/04/2020 con la quale si disponeva la sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali esistenti sul territorio di Pianezza del giovedì sito in via Rosselli/via Don Bosco e del sabato sito in Piazza Macario, salvo ulteriori disposizioni e aggiornamenti che si rendessero necessari;

CONSIDERATO che il Comune non può garantire il rispetto del punto 11 del DPGR 36/2020 in relazione all'obbligo della presenza nei mercati della polizia locale perché impegnata nel gestire l'emergenza che continua a persistere nel territorio comunale e, considerato, inoltre, il peggiorare delle condizioni di salute nel territorio comunale;

RITENUTO, quindi, al fine di garantire la salute dei cittadini, di prorogare il termine di validità della precedente Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2020, sino alla data del 3 maggio 2020, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, in particolare per l'impossibilità di garantire la distanza minima di un metro prescritta dal citato Decreto e, pertanto, di prorogare la sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali esistenti sul territorio di Pianezza del giovedì sito in via Rosselli/via Don Bosco e del sabato sito in Piazza Macario.

RICHIAMATO il comma 5, dell'art. 50, del d.lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la proroga dei termini di validità della precedente Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2020, **sino al giorno 3 maggio 2020**

- Per i motivi citati in premessa la sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali esistenti sul territorio di Pianezza del giovedì sito in via Rosselli/via Don Bosco e del sabato sito in Piazza Macario, salvo ulteriori disposizioni e aggiornamenti che si rendessero necessari.
- avverte che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all'albo pretorio on line.

DISPONE LA

trasmissione del presente provvedimento:

- Alle Autorità e organi di Protezione Civile interessate;
- Ai Sindaci dei Comuni confinanti in relazione all'emergenza in premessa;
- Agli organi di Polizia deputati al controllo e al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e delle disposizioni per tutta la durata dell'emergenza.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione dovuta all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.